

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai Sensi del D.Lgs 231/2001

Parte Generale

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 24/01/2019

| RIFERIMENTI DI REVISIONE | | |
|--|------------------|----------------------|
| NUM. REV. 04 | | DATA REV. 03/12/2020 |
| CONTROLLO DEL DOCUMENTO | | |
| VERIFICATO DA: ORGANISMO DI VIGILANZA | DATA: 03/12/2020 | FIRMA: |
| APPROVATO DA: ASSEMBLEA DEI SOCI | DATA: | FIRMA: |

Indice

- 1 - SCOPO (p. 4)**
- 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE (p. 4)**
- 3 - RIFERIMENTI - RESPONSABILITÀ - DEFINIZIONI (p. 4)**
 - 3.1 RESPONSABILITÀ
 - 3.2 GLOSSARIO
- 4 - IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E NORMATIVA RILEVANTE (p. 6)**
- 5 - LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA (p. 8)**
- 6 - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (p. 9)**
 - 6.1 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO
 - 6.2 IL RISK ASSESSMENT
 - 6.3 LA FUNZIONE DEL MODELLO
 - 6.4 LA METODOLOGIA: VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO GIÀ OPERANTI IN MONZESI
 - 6.5 FATTISPECIE DI REATO TRATTATE NEL MODELLO
 - 6.6 ATTIVITÀ SENSIBILI
- 7 - IL WHISTLEBLOWING (p. 17)**
 - 7.1 I CANALI INFORMATIVI ATTRAVERSO CUI EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI
 - 7.2. I DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI
- 8 - L'ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE (p. 19)**
 - 8.1 DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- 9 - IL SISTEMA DI GOVERNANCE INTERNA (p. 21)**
 - 9.1 L'AMMINISTRATORE UNICO
- 10 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE (p. 22)**
 - 10.1 PIANIFICAZIONE, BUDGET, REPORTING E CONTROLLO DI GESTIONE
- 11 - IL CODICE ETICO (p. 23)**
- 12 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) (p. 25)**
 - 12.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO INTERNO DI VIGILANZA - NOMINA E REVOCA
 - 12.2 LA NOMINA E LA REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E DEI SINGOLI COMPONENTI

13 - FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO INTERNO DI VIGILANZA (p. 27)

13.1 LINEE DI RIPORTO DELL'ODV

13.2 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE ED INFORMAZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE

13.3 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

14 - I CANALI PER ESERCITARE IL WHISTLEBLOWING (p. 32)

15 - LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO (p. 33)

15.1 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

15.2 LA COMUNICAZIONE INIZIALE

15.3 LA FORMAZIONE

15.4 INFORMAZIONE A CONSULENTI E PARTNERS

16 - SISTEMA SANZIONATORIO (p. 34)

17 - VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO (p. 35)

APPENDICE - DLGS 231/2001 - I REATI PRESUPPOSTO (p. 37)

1. SCOPO

Con delibera dell'Assemblea dei Soci, Monzesi Srl (di seguito, anche MONZESI o "la Società"), con sede in Via Dalmazia 16, Nova Milanese (MB) adotta il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito: Modello), volto a prevenire e contrastare il rischio di reati che, ai sensi del D.lgs. 231/2001 (di seguito: *Decreto*), comportino la responsabilità amministrativa della Società che abbia avuto interesse o tratto vantaggio dal crimine commesso.

L'Amministratore Unico di Monzesi, con il presente Modello, formalizza e descrive principi, regole di comportamento e protocolli di gestione per specifici processi sensibili, al fine di prevenire e contrastare il rischio che la Società sia indagata o condannata in quanto responsabile di illeciti derivanti da reati imputabili a soggetti aziendali.

Monzesi è una azienda leader a livello internazionale nella progettazione, costruzione e commercializzazione di rettificatrici senza centri e rettificatrici per piani a mole contrapposte. Monzesi garantisce assistenza tecnica qualificata, competente e tempestiva, tendendo ad un miglioramento continuo dei propri prodotti, del know-how, delle tecnologie.

La Società diffonde il presente Modello Organizzativo ed il Codice Etico, all'interno e all'esterno dell'Azienda, affinché l'Amministratore Unico, il General Manager, i dirigenti, il personale ed i collaboratori nonché, in generale, le persone che intrattengono rapporti con la Società, possano prenderne visione e conformarsi ai suoi principi, valori e norme etico-comportamentali. In particolare, Monzesi cura una capillare diffusione dei principi 231 e dell'etica aziendale nelle proprie società con sede estera.

Il presente documento rappresenta e definisce il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo di Monzesi, ai sensi del D.Lgs 231/2001 e successivi aggiornamenti, al fine di prevenire e contrastare il rischio che la Società sia indagata o condannata in quanto responsabile di illeciti derivanti da reati imputabili a soggetti aziendali.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Modello ed il Codice Etico, sono approvati e adottati da Monzesi Srl.

3. RIFERIMENTI – RESPONSABILITÀ - DEFINIZIONI

3.1 RESPONSABILITÀ

Le unità organizzative coinvolte nel presente documento sono responsabili della corretta applicazione dello stesso.

3.2 GLOSSARIO

| | |
|--|--|
| Amministratore Unico | Il soggetto investito dell'amministrazione in Monzese, cui competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società fatta eccezione per le limitazioni stabilite all'atto della nomina. |
| Attività sensibili od Operazioni sensibili | Operazione o atto che si colloca nell'ambito delle Aree a rischio e può avere natura commerciale, finanziaria, societaria |
| Aree a rischio | Le aree aziendali della società Monzese Srl nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati |
| CCNL | Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL settore Metalmeccanico) |
| OdV oppure Organismo di Vigilanza | Organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento, di cui all'articolo 6, 1° comma, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 |
| Consulenti | Coloro che agiscono in nome e/o per conto di Monzese sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione |
| Destinatari | Organi Sociali, Dipendenti, Dirigenti, Collaboratori, Consulenti, Distributori, Agenti di Monzese, e qualsiasi altro soggetto tenuto ad osservare le disposizioni del presente Modello, nei limiti in cui ciò sia |

| | |
|---|---|
| | compatibile con le norme di legge o di contratto (inclusa la contrattazione collettiva nazionale) di volta in volta applicabili ai loro rapporti professionali con Monzesi |
| D.Lgs. n. 231/2001 o Decreto | Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 per come successivamente integrato e modificato |
| Linee Guida di Confindustria | Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 emanate da Confindustria |
| Modelli o Modello | Modelli o il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 |
| Codice Etico | Codice Etico di Monzesi |
| Organi Societari | L'Amministratore Unico di Monzesi |
| P.A. | La Pubblica Amministrazione (assumono rilevanza, inoltre, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio) |
| Reati | I reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 |
| Regolamento di Funzionamento | Il Regolamento in cui sono contenute le regole sul funzionamento dell'Organismo di Vigilanza (quali ad esempio la calendarizzazione dell'attività, la convocazione dell'Organismo, la verbalizzazione delle riunioni, etc.) emanato a cura dello stesso |
| Società di Revisione | Società incaricata della revisione dei conti in Monzesi |
| Società | Monzesi Srl |
| Terzi o terzi destinatari o altri destinatari | Clienti, collaboratori esterni, partners, agenti, procacciatori. |

4. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E NORMATIVA RILEVANTE

Il D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito "Decreto "o "Provvedimento"), entrato in vigore il 4 luglio 2001 e recante disposizioni sulla "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, della società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già aderito.

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Il decreto ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità diretta degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi:

- I. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- II. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha posto in essere la condotta illecita.

La nuova responsabilità "*amministrativa*" introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira innanzitutto a colpire il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di alcune, individuate, fattispecie criminose. È quindi prevista, in tutti i casi, l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a seconda della gravità del reato e della capacità patrimoniale dell'ente, onde garantirne la reale "*afflittività*".

In particolare, l'art.9 del decreto, prevede quattro tipi di sanzioni volte a reprimere gli illeciti amministrativi:

- **sanzioni pecuniarie**, applicabili a tutti gli illeciti, in misura variabile a seconda della gravità del reato e delle condizioni economiche e capacità patrimoniale dell'ente;
- **sanzioni interdittive**, quali la sospensione o revoca di licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, applicabili per le ipotesi più gravi;
- **la confisca del prezzo o del profitto del reato**, applicabile senza limitazione, al fine di evitare che l'ente si arricchisca ingiustamente tramite la commissione di reati;
- **la pubblicazione della sentenza di condanna**, da applicarsi congiuntamente alle sanzioni interdittive, nei casi di particolare gravità.

Il novero dei “reati – presupposto”, contenuto nel testo originario del Decreto, è stato progressivamente ampliato. Quanto alla tipologia dei reati per cui l'ente può essere chiamato a rispondere, il Decreto agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies e 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25 terdecies, art. 25 quinquiesdecies, art. 25 sexiesdecies considera, alla data di revisione del presente documento, le fattispecie riepilogate nell'apposita Appendice.

Per quanto concerne la tipologia dei soggetti autori del reato, questi ultimi devono essere legati alla società da un rapporto funzionale o di dipendenza.

L'art. 5 del Decreto fa, infatti, riferimento:

- ai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente;
- a coloro che siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al precedente punto a).

Tale responsabilità è autonoma rispetto a quella degli autori del reato e viene attribuita all'entità aziendale nel suo complesso con sanzioni che colpiscono il patrimonio o l'attività dell'Ente.

Il Decreto Legislativo 231/01 prevede espressamente che, a determinate condizioni, l'impresa possa essere esente da responsabilità, ed in particolare nel primo caso, ossia laddove il reato sia

commesso da **sogetti in posizione apicale**, la responsabilità amministrativa dell'impresa sarà esclusa, (art. 6, del decreto) laddove l'impresa provi:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, prima della commissione del reato;
- che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- che è stato affidato ad un organismo dell'impresa dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza, nel seguito anche "OdV"), il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza e Controllo.

Nel secondo caso, ossia laddove il reato sia commesso da **persone sottoposte** alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale, la responsabilità amministrativa, (art. 7 comma I del decreto), sussiste nel caso in cui la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza che i soggetti apicali hanno verso tali persone. Si prevede, però, all'art. 7 comma II, che: *"in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'impresa, prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità in questione è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai citati soggetti *"nell'interesse o vantaggio della società"* e non *"nell'interesse esclusivo proprio o di terzi"*.

Venendo ai criteri soggettivi d'imputazione del fatto di reato all'ente, appare opportuno sottolineare che la responsabilità della persona giuridica è ricollegata ad un difetto di organizzazione, consistente nel non avere posto in essere un piano di gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati rilevanti.

Il sistema prevede, inoltre, la creazione di uno o più canali (e-mail, posta, fax) che consentano il cd “whistle blowing”, cioè la possibilità, per apicali e dipendenti, di effettuare segnalazioni in merito alla violazione del Modello Organizzativo e al compimento di condotte illecite ai sensi del D.Lgs. 231.

È, infine, necessaria l’istituzione da parte dell’ente di un “*organismo di controllo*”, con il compito di vigilare sul funzionamento e osservanza dei modelli nonché di curarne il costante aggiornamento.

5. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Il presente Modello è stato redatto con riferimento alle Linee Guida di Confindustria.

Il percorso da queste indicato per l’elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree e settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l’adozione di appositi protocolli;
- predisposizione di uno o più canali (e-mail, posta, fax) che consentano il cd “whistleblowing”, cioè la possibilità per apicali e dipendenti di effettuare segnalazioni in merito al compimento di condotte illecite ai sensi del D.Lgs. 231 ed alla violazione del Modello Organizzativo.

Al raggiungimento di tali obiettivi concorre l’insieme coordinato di tutte le strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

- Codice Etico;
- Sistema Organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;

- poteri autorizzativi e di firma;
- sistema di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione;
- creazione di uno o più canali che consentano ad apicali e dipendenti di Monzese di presentare segnalazioni riguardanti condotte illecite ai sensi della normativa 231 e violazioni del presente Modello Organizzativo;
- il sistema di controllo, inoltre, deve essere informato ai seguenti principi:
 - ✓ verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni singola operazione,
 - ✓ separazione delle funzioni (nessuno deve poter gestire in autonomia tutte le fasi di un processo),
 - ✓ documentazione dei controlli.

6. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: CARATTERISTICHE

Il D.Lgs. 231/2001 prevede che la Società non risponde dei reati sopraindicati sia nel caso in cui i soggetti in posizione apicale e i soggetti sottoposti abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, sia nel caso in cui la Società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato "Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo" idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati (art. 6).

Onde poter beneficiare dell'esenzione di responsabilità, l'Ente dovrà provare:

- di aver adottato e attuato un Modello Organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- di aver vigilato sull'effettiva operatività e osservanza dei Modelli, costituendo al suo interno apposito Organismo di Vigilanza;
- di aver creato uno o più canali che consentano agli apicali e ai dipendenti di presentare segnalazioni riguardanti condotte illecite ai sensi della normativa 231 e violazioni del presente Modello Organizzativo (in ottemperanza alla normativa sul cd "whistleblowing").

Alla luce di quanto premesso in relazione al D.Lgs.231/2011, Monzese formalizza e descrive, nel presente documento di sintesi del Modello, nelle Parti Speciali allegato allo stesso, nonché nei protocolli di gestione di specifici processi sensibili, un complesso organico di principi, regole e

strumenti di controllo, funzionale alla realizzazione ed alla capillare gestione di un sistema organizzativo atto a prevenire e contrastare efficacemente il rischio di Reati che, ai sensi del Decreto, comportino la responsabilità della Società.

Monzese predisposto il presente Modello, tenendo in debito conto le risultanze di un approfondito Risk Assessment.

6.1 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

Monzese ha ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere all'adozione del Modello di organizzazione e di gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001, avvertendo l'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine della società e del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori.

All'esito dell'analisi del rischio, realizzata con le modalità di seguito indicate, la Società ha adottato il nuovo Modello, i cui tratti essenziali sono rappresentati nel presente documento di sintesi.

6.2 IL RISK ASSESSMENT

In conformità alle Linee-Guida Confindustria, l'analisi è partita con la mappatura dei processi aziendali (cd. Risk Mapping).

Tale attività è stata svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale, nonché l'esecuzione di interviste al personale della Società. All'esito di tale lavoro, è stato messo a punto un elenco dei processi "*a rischio di reato*", cioè, rispetto ai quali è stato ritenuto **astrattamente ipotizzabile**, il rischio potenziale di coinvolgimento della Struttura in ipotesi di responsabilità 231. Nell'ambito di ciascun processo "*a rischio*", sono poi state individuate le attività cd. "*sensibili*", ovvero quelle al cui espletamento è connesso un **rischio potenziale** di commissione dei reati rilevanti per il D.Lgs 231/2001, nonché le direzioni ed i ruoli aziendali coinvolti.

Per ognuno dei processi “*a rischio*”, si è quindi provveduto ad individuare quelle che, **in astratto**, possono essere considerate alcune delle modalità di commissione dei reati presi in considerazione.

Il Gruppo di Lavoro ha, quindi, provveduto alla rilevazione ed all’analisi dei controlli aziendali, (cd. Risk Assessment), alla successiva identificazione dei punti di miglioramento, con la formulazione di appositi suggerimenti e raccomandazioni, nonché alla definizione di un piano di azione per l’implementazione di quest’ultimi.

6.3 LA FUNZIONE DEL MODELLO

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello non solo potrebbe consentire, se efficacemente attuato, alla società Monzese - nella denegata ipotesi di realizzazione di comportamenti criminosi - di beneficiare dell’esimente prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, ma migliora ed integra, nei limiti previsti dallo stesso, la sua corporate governance, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l’individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente disciplina.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di Monzese , anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività aziendale, a consentire alla società Monzese di reagire tempestivamente ponendo in essere attività di prevenzione ed ostacolo alla commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei destinatari che operino per conto o nell’interesse della Società nell’ambito dei processi sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e

procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, s'intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la possibile irrogazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Punti essenziali del Modello, oltre ai principi già indicati, sono:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e dei presidi istituiti per finalità di prevenzione dei Reati ed il coinvolgimento degli operatori aziendali nell'attuazione degli stessi;
- la mappatura delle aree di attività a rischio dell'Azienda, con evidenza delle attività nel cui ambito si ritiene più elevato il rischio che siano commessi i Reati;
- l'applicazione ed il rispetto, in tutte le attività aziendali, del principio della separazione delle funzioni (*segregation of duties*) in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- l'attribuzione di poteri autorizzativi e dispositivi coerenti con le responsabilità assegnate e le mansioni in concreto disimpegnate da ciascun operatore;
- la creazione di canali che consentano agli apicali e ai dipendenti di effettuare segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi della normativa 231 e di violazioni del presente Modello Organizzativo;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, ivi compreso il controllo sulle eventuali segnalazioni effettuate;
- la verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché dell'efficace attuazione del Modello, con conseguente aggiornamento periodico.

6.4 LA METODOLOGIA: VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO GIÀ OPERANTI IN MONZESI

Il team di lavoro nel predisporre il Modello Organizzativo ha inteso prima di tutto valorizzare i principi di controllo operanti in Monzese, in quanto idonei a mitigare il rischio di commissione di reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Come messo in evidenza nelle schede di analisi del Risk Assessment allegato al presente Modello (cfr. Allegato 1, sub "Controlli esistenti e altri elementi a mitigazione del rischio") Monzese ha

recentemente aderito al programma di sviluppo Elite, società del London Stock Exchange; l'adesione a tale programma ha implicato la sottoposizione ad una serie di controlli e di analisi finanziarie, finalizzate allo sviluppo e al consolidamento della governance societaria.

La società ha, inoltre, richiesto ed ottenuto, nel 2016, l'attribuzione del rating di legalità dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art.2 comma 1 del Regolamento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera n.24075 del 14 novembre 2012.

La Società ha dunque sviluppato una forte attenzione alla legalità e ha strutturato la corporate governance in modo solido per competere efficacemente nel proprio mercato di riferimento. Il team di lavoro ha ritenuto che il Modello, ferma restando la necessità di renderlo conforme al D.Lgs. 231/2001, vada calato nella realtà aziendale, plasmando il sistema dei controlli interni al fine di renderlo idoneo e conforme ai requisiti di legge ed alle regole ed ai principi di comportamento atti a prevenire le diverse categorie di reati rilevanti nell'ottica della "responsabilità 231" di Monzese.

Gli elementi che concorrono alla corporate governance, le procedure, le istruzioni operative, le prassi e le regole di comportamento menzionate nel Risk Assessment sono state, dunque, richiamate nelle Parti Speciali del presente Modello. In tal modo esse concorrono – ove necessario, opportunamente integrate e modificate - a creare il sistema di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231/2001 che i soggetti Destinatari, sia interni che esterni a Monzese sono tenuti ad osservare.

6.5 FATTISPECIE DI REATO TRATTATE NEL MODELLO

Ai fini della predisposizione del presente Modello, sono state prese in considerazione le fattispecie di reato richiamate dal Decreto; dall'analisi dei rischi condotta all'interno dell'organizzazione aziendale, è emerso che nei processi sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001, allo stato - **in astratto** - impattano principalmente le seguenti tipologie di reati:

- a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- b) reato di corruzione tra privati;
- c) reato di istigazione alla corruzione tra privati;
- d) reati societari;
- e) reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- f) reati ambientali;
- g) reati in tema di segni di riconoscimento e contro l'industria e il commercio;
- h) reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- i) reati di criminalità informatica;
- j) reati di criminalità organizzata;
- k) reati informatici e reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- l) impiego di cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno.
- m) reati in materia tributaria
- n) reati di contrabbando

Dette fattispecie saranno il punto di riferimento normativo delle regole di comportamento e di specifici protocolli *“diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire”* ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) del Decreto.

Dalle interviste con i soggetti aventi ruoli chiave di responsabilità nell'organizzazione e dalla verifica delle prassi aziendali invalse, alla data di stesura del presente documento, è emerso che gli altri reati contemplati dal Decreto appaiono difficilmente configurabili anche in via astratta.

6.6 ATTIVITA' SENSIBILI

a) Attività sensibili nei rapporti con la P.A.:

- ✓ rapporti con la PA in caso di verifiche ed ispezioni (ad es. nell'ambito della gestione SSL, ambiente, gestione rapporto di lavoro, amministrazione e finanza etc.)
- ✓ omaggistica e spese di rappresentanza
- ✓ registrazioni di contabilità generale
- ✓ operazioni di bilancio

- ✓ emissione contabilizzazione e archiviazione delle fatture passive e delle note di credito
- ✓ gestione fatture e documentazione a supporto
- ✓ gestione rapporti con banche (conto corrente, incassi, riconciliazioni)
- ✓ pagamento imposte e contributi
- ✓ valutazione/qualificazione/selezione dei fornitori
- ✓ richiesta emissione ordine di acquisto
- ✓ affidamento e contrattualizzazione incarichi nell'ambito dell'acquisto di beni e servizi
- ✓ pricing
- ✓ selezione agenti e intermediari
- ✓ selezione/valutazione/retribuzione del personale
- ✓ gestione permessi, emolumenti accessori, benefits

b) Attività sensibili in relazione al reato di corruzione tra privati:

- ✓ registrazioni di contabilità generale
- ✓ operazioni di bilancio
- ✓ emissione contabilizzazione e archiviazione delle fatture passive e delle note di credito
- ✓ gestione fatture e documentazione a supporto
- ✓ gestione rapporti con banche (conto corrente, incassi, riconciliazioni)
- ✓ pagamento imposte e contributi
- ✓ valutazione/qualificazione/selezione dei fornitori
- ✓ rapporti con le dogane
- ✓ affidamento e contrattualizzazione incarichi nell'ambito dell'acquisto di beni e servizi
- ✓ vendite
- ✓ gestione clientela
- ✓ selezione agenti e intermediari
- ✓ omaggistica e spese di rappresentanza
- ✓ rapporti con la concorrenza
- ✓ pricing
- ✓ selezione/valutazione/retribuzione del personale
- ✓ gestione permessi, emolumenti accessori, benefits

c) Attività sensibili in relazione ai reati societari:

- ✓ registrazioni di contabilità generale
- ✓ operazioni di bilancio
- ✓ emissione contabilizzazione e archiviazione delle fatture passive e delle note di credito

- ✓ gestione fatture e documentazione a supporto
- ✓ gestione rapporti con banche (conto corrente, incassi, riconciliazioni)
- ✓ pagamento imposte e contributi
- ✓ valutazione/qualificazione/selezione dei fornitori
- ✓ affidamento e contrattualizzazione incarichi nell'ambito dell'acquisto di beni e servizi
- ✓ pricing
- ✓ vendite

d) Attività sensibili in relazione agli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro:

- ✓ gestione adempimenti per la sicurezza sul lavoro
- ✓ controlli in materia igienico-sanitaria
- ✓ gestione della documentazione relativa agli adempimenti
- ✓ gestione dei rapporti con consulenti, fornitori appaltatori
- ✓ gestione della vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione
- ✓ sistema disciplinare

e) Attività sensibili in relazione ai reati in tema di segni di riconoscimento e contro l'industria e il commercio:

- ✓ acquisizione e gestione clientela
- ✓ rapporti con la concorrenza
- ✓ gestione documentazione tecnica
- ✓ gestione progettazione
- ✓ gestione fornitori
- ✓ vendite

f) Attività sensibili in relazione ai reati di reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro beni o altre utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio:

- ✓ registrazioni di contabilità generale
- ✓ operazioni di bilancio
- ✓ emissione contabilizzazione e archiviazione delle fatture passive e delle note di credito
- ✓ gestione fatture e documentazione a supporto
- ✓ gestione rapporti con banche (conto corrente, incassi, riconciliazioni)

- ✓ pagamento imposte e contributi
- ✓ valutazione/qualificazione/selezione dei fornitori
- ✓ affidamento e contrattualizzazione incarichi nell'ambito dell'acquisto di beni e servizi
- ✓ vendite
- ✓ gestione clientela
- ✓ selezione agenti e intermediari
- ✓ rapporti con la concorrenza
- ✓ pricing

g) Attività sensibili in relazione ai reati di criminalità organizzata:

- ✓ vendite
- ✓ registrazioni di contabilità generale
- ✓ operazioni di bilancio
- ✓ emissione contabilizzazione e archiviazione delle fatture passive e delle note di credito
- ✓ gestione fatture e documentazione a supporto
- ✓ gestione rapporti con banche (conto corrente, incassi, riconciliazioni)
- ✓ pagamento imposte e contributi
- ✓ valutazione/qualificazione/selezione dei fornitori

h) Attività sensibili in relazione ai reati ambientali

- ✓ gestione scarichi sul suolo/acque superficiali
- ✓ immissione di rifiuti nel sottosuolo/falde acquifere sotterranee
- ✓ gestione dei rifiuti (produzione, deposito, trasporto, recupero, smaltimento, tenuta dei registri e tracciabilità)
- ✓ dismissione/rottamazione di impianti e macchinari e/o relativa manutenzione e attività che comportano l'utilizzo di risorse (combustibili liquidi, energia elettrica, acqua, combustibili gassosi)
- ✓ controllo impianti termici ed accessori
- ✓ utilizzo di prodotti chimici
- ✓ emissioni in atmosfera
- ✓ lavaggio apparecchiature, strumenti, etc.
- ✓ selezione fornitori di servizi e consulenti esterni
- ✓ gestione dei fornitori di servizi ambientali e degli appaltatori
- ✓ gestione della documentazione relativa agli adempimenti in materia ambientale

i) Attività sensibili in relazione ai crimini informatici:

- ✓ gestione misure di sicurezza informatica
- ✓ manutenzione strumenti informatici
- ✓ sicurezza fisica
- ✓ back-up
- ✓ gestione sicurezza delle informazioni

l) Attività sensibili in relazione al reato di impiego di cittadini privi di permesso di soggiorno

- ✓ monitoraggio sussistenza permessi di soggiorno al momento dell'assunzione e della scadenza degli stessi in costanza di rapporto di lavoro.

m) Attività sensibili in relazione ai reati in materia tributaria

- registrazioni di contabilità generale
- operazioni di bilancio
- emissione contabilizzazione e archiviazione delle fatture passive e delle note di credito
- gestione fatture e documentazione a supporto
- gestione rapporti con banche (conto corrente, incassi, riconciliazioni)
- pagamento imposte e contributi
- richiesta emissione ordine di acquisto
- affidamento e contrattualizzazione incarichi nell'ambito dell'acquisto di beni e servizi
- pricing
- gestione permessi, emolumenti accessori, benefits
- rapporti con le dogane
- spese di rappresentanza
- sponsorizzazioni
- vendite

n) Attività sensibili in relazione ai reati di contrabbando

- rapporti con spedizionieri doganali
- rapporti con personale delle dogane
- rapporti con importatori ed esportatori

Si rinvia alle rispettive Parti Speciali per una descrizione delle regole di comportamento e dei punti di controllo posti a mitigazione del rischio di reato.

7. IL WHISTLEBLOWING

L'art.6 così come modificato dalla Legge 179/2017 ha introdotto, al comma 2 bis, degli obblighi aggiuntivi per le imprese che adottano il Modello Organizzativo 231, stabilendo la disciplina della presentazione e della gestione delle segnalazioni effettuate da apicali e dipendenti in relazione eventuali illeciti 231 o violazioni del Modello (cd whistleblowing).

Alla luce del comma 2-bis il Modello Organizzativo deve prevedere le seguenti misure:

- uno o più canali che consentano a dipendenti ed apicali di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di altre violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle proprie attività lavorative; i predetti canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Inoltre, nel Modello Organizzativo sono previste disposizioni a tutela degli autori delle segnalazioni e precisamente:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la previsione, nel sistema disciplinare, di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua segnalazioni che si rivelano infondate con dolo o colpa grave.

I successivi commi 2-ter e comma 2-quater del rinnovato art.6 prevedono delle norme a tutela dei soggetti segnalanti, quali:

- Il diritto del segnalante di denunciare all'Ispezzione nazionale del lavoro l'adozione di misure discriminatorie nei propri confronti; la denuncia può essere effettuata sia dal segnalante che dall'organizzazione sindacale indicata dal segnalante;
- La nullità del licenziamento, il mutamento di mansioni e di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante, con onere della prova a carico del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente

effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. Confindustria è intervenuta a fornire dei chiarimenti di natura interpretativa alla normativa in tema di whistleblowing mediante una nota illustrativa dedicata, come meglio specificato nei successivi paragrafi.

7.1 I CANALI INFORMATIVI ATTRAVERSO CUI EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

Per quanto riguarda i canali attivabili dai segnalanti, Confindustria, nella nota illustrativa che ha dedicato alla disciplina del whistleblowing, ha previsto che siano attivabili alternativamente vari canali, come ad es. email, posta ordinaria, fax, deposito della segnalazione presso cassette dedicate etc., purché si tratti di canali e modalità che garantiscano la riservatezza del segnalante. Per riservatezza del segnalante non si intende, tuttavia, l'anonimato. Le segnalazioni anonime, secondo interpretazioni riportate nelle note illustrative di Confindustria, sono ammesse solo nel caso in cui la denuncia sia documentata in modo tale da far emergere in modo inequivoco fatti e situazioni nell'ambito di contesti determinati.

7.2. I DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI

Per quanto riguarda i destinatari delle segnalazioni, Confindustria, per società strutturate come Monzese, esemplifica come destinatari designati delle segnalazioni:

- l'Organismo di Vigilanza o altro comitato;
- un ente o un soggetto terzo dotato di comprovata professionalità;
- il responsabile della compliance aziendale;
- un comitato rappresentato da soggetti appartenente alle varie funzioni.

In ogni caso Confindustria sottolinea l'importanza di un coinvolgimento se non esclusivo quantomeno concorrente dell'Organismo di Vigilanza, onde evitare che il flusso di informazioni generato dal meccanismo di whistleblowing possa sfuggire del tutto al controllo dell'Organismo di Vigilanza, organo deputato a vigilare sul corretto funzionamento del Modello Organizzativo.

8. L'ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE

Il Modello è adottato dall'Assemblea dei Soci con apposita delibera.

Essendo il Modello un *"atto di emanazione dell'organo dirigente"* (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, primo comma, lettera a), del D.Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale (intendendosi per tali le modifiche delle Regole e dei Principi Generali) sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Unico di Monzese.

Resta inteso che ogni modifica del presente Modello che ne attinga le Regole e Principi Generali dovrà essere deliberata:

- su iniziativa dell'OdV;
- su iniziativa della Società, previa informazione inviata all'OdV che potrà formulare osservazioni in proposito.

Per le altre modifiche (Processi Sensibili e procedure specifiche non oggetto di norme e regolamenti, su cui la Società ha autonomia decisionale) provvede l'Amministratore Unico. In tale ipotesi l'OdV dovrà essere preventivamente consultato ed avrà la possibilità di esprimere un diniego motivato alle modifiche del Modello, sulle quali dovrà pertanto pronunciarsi l'Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico provvederà con cadenza almeno annuale a ratificare le modifiche eventualmente apportate.

Resta inteso che, in ossequio ai disposti di cui al D.Lgs. n. 81/08, l'individuazione dei processi sensibili rilevanti ai fini d'igiene e sicurezza del lavoro e la definizione delle procedure prevenzionali, è di esclusiva competenza del *"datore di lavoro"*. Il Modello Organizzativo esclude pertanto ogni forma d'ingerenza e di controllo di merito sul documento di valutazione dei rischi e sulle relative procedure.

8.1 DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 5 del Decreto sancisce che l'ente è ritenuto responsabile nel caso di infrazioni commesse, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone che:

- a) rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b) esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente medesimo;
- c) sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui ai precedenti punti a) e b).

Nel caso di società, i soggetti sub a) possono essere astrattamente suddivisi in membri degli organi amministrativi e membri della struttura organizzativa.

Ne consegue che nell'attuale assetto della Società il Modello troverà applicazione nei confronti dell'Amministratore Unico.

In relazione ai membri della struttura organizzativa, il riferimento a "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", nonché a persone "che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente medesimo", pone in evidenza l'intenzione del Legislatore di attribuire maggiore rilievo all'effettivo esercizio dei poteri nel processo decisionale rispetto alla qualifica ed al ruolo ricoperto all'interno dell'ente.

Ai fini del Decreto, Monzese potrebbe essere chiamata a rispondere dei reati commessi da qualsiasi persona di fatto responsabile di processi decisionali.

Tra le persone in questione debbono essere certamente compresi i soggetti sottoposti all'altrui vigilanza, intendendo con tale situazione i dipendenti e tutti coloro che operano in una situazione di subordinazione, o comunque di soggezione, gerarchica o contrattuale, nei confronti dell'alta direzione o dei dirigenti, i cui ordini o direttive sono chiamati ad eseguire.

I limiti espressamente indicati dalla norma riguardano, da un lato, gli effetti dell'atto delittuoso, che devono essere tradotti in un vantaggio per l'azienda; dall'altro, le caratteristiche del sistema o

sub-sistema aziendale su cui i soggetti in posizione apicale esercitano la funzione di direzione, contrassegnata da peculiare autonomia finanziaria e funzionale.

9. IL SISTEMA DI GOVERNANCE INTERNA

La Società considera elemento fondamentale della propria organizzazione, un adeguato ed effettivo sistema di controllo societario, quale complesso di strumenti, processi e organi necessari ed utili ad indirizzare, gestire e verificare le operazioni aziendali, in un'ottica di efficiente ed etico esercizio d'impresa.

Il sistema di *governance* interna è basato sulla segmentazione strutturata ed organica dei ruoli e delle responsabilità (c.d. *segregation of duties*), al fine di garantire:

- a) la tracciabilità/trasparenza delle decisioni assunte nell'ambito dei processi a rischio di reato;
- b) l'adozione di un sistema di deleghe e procure, in modo da individuare e contrapporre per ogni processo:
 - ✓ chi fa – che cosa –quando;
 - ✓ chi autorizza – che cosa –quando;
 - ✓ chi controlla – che cosa – quando;
 - ✓ chi ha potere di firma – in che modo (congiunta/disgiunta) –per che cosa.

I processi decisionali di Monzese avvengono attraverso modalità di condivisione e di valutazione che richiedono il coinvolgimento di più funzioni sia della linea gerarchica sia di quella funzionale. Questa regola viene sempre applicata ma vi è particolare attenzione per i processi decisionali relativi a investimenti, finanziamenti, elargizione di contributi o donazioni, in quanto tali operazioni non possono essere gestite in totale autonomia e discrezionalità da parte di un singolo soggetto, anche se appartenente ai vertici aziendali. Per queste attività infatti è necessario che vi siano valutazioni comuni, livelli di approvazione preventiva chiari allineati ai budget amministrativi di spesa e ben definiti e la possibilità di effettuare controlli o verifiche in qualsiasi momento da parte delle funzioni preposte.

La stessa logica si applica al processo di redazione del bilancio d'esercizio, nel rispetto dei principi contabili in uso.

Tutti i documenti che contengono comunicazioni ufficiali sui dati amministrativi e societari della Monzese sono verificati dall'area amministrazione e sono sottoposti alle valutazioni e ai controlli incrociati.

In caso di richiesta di erogazione di finanziamenti alla Pubblica Amministrazione le funzioni preposte svolgono tutte le verifiche necessarie sull'effettiva presenza dei requisiti e dei presupposti di legge e sulla destinazione dei fondi in accordo con le finalità perseguite dall'ente finanziatore.

La predetta segmentazione è posta a salvaguardia del principio, cardine del "Sistema 231", secondo cui **nessuno può gestire in autonomia un intero processo**, rendendo effettiva la separazione tra chi esegue materialmente un'attività, chi l'autorizza e chi è deputato al controllo della stessa.

In tal modo, eventuali operazioni illecite richiederanno, necessariamente, l'accordo di più soggetti volto ad aggirare, mediante frode, le prescrizioni del Modello organizzativo: la prova di tale elusione – che emerge dalle risultanze del sistema complessivo di gestione e prevenzione degli illeciti "231" (Modello Organizzativo, Codice Etico, singoli protocolli) – è tale da escludere la responsabilità dell'ente.

Il rispetto di un sistema coerente di segmentazione dei ruoli e delle responsabilità costituisce altresì presidio primario di trasparenza, lealtà e correttezza del nuovo governo societario nell'espletamento delle proprie funzioni, interne ed esterne, anche ai fini di salvaguardia dell'immagine e del buon nome aziendale e del rapporto di fiducia instaurato con i clienti e con i terzi in generale.

9.1 L'AMMINISTRATORE UNICO

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per le limitazioni poste all'atto della nomina.

L'Amministratore Unico:

- ha poteri di alta amministrazione e di indirizzo strategico, nonché di verificare l'esistenza e l'efficienza dell'assetto organizzativo ed amministrativo della Società stessa;
- ha l'onere di astenersi da qualsiasi attività che possa ledere gli interessi della Società – compreso l'interesse all'osservanza del presente Modello e del Codice Etico – ovvero dal perseguire interessi propri o di terzi anche solo potenzialmente confliggenti e/o pregiudizievoli per la Società. In tali evenienze, l'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 2391 cod. civ., deve esserne informato tempestivamente;
- assume l'impegno di far rispettare scrupolosamente le prescrizioni comportamentali di cui al presente Modello ed i valori enunciati nel Codice Etico, nei confronti di tutti i Destinatari, veicolando il Modello e i principi etici a tutte le società del Gruppo Monzese, anche quelle aventi sede all'estero.

Da Statuto, l'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatta eccezione per il rilascio di fidejussioni) e può nominare institori o procuratori per singoli atti o categorie di atti.

10. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto 231/2001 prevede l'obbligo di individuare specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati.

A tal fine, la Società opera in conformità ai principi di gestione delle risorse finanziarie, sulla base dei tre principi cardine individuati ed esplicitati dalle Linee Guida Confindustria:

1. **Principio della segregazione** – *“Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”*. In ossequio a tale principio, Monzese adotta, nella gestione delle risorse finanziarie, specifici protocolli che assicurano la separazione e l'indipendenza funzionale tra coloro che assumono le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa la corretta gestione delle risorse finanziarie impiegate.
2. **Principio della tracciabilità** – *“Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”*. In ossequio a tale principio, tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impegno di risorse finanziarie devono avere una causale espressa e verificabile ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. Il relativo processo decisionale deve essere sempre verificabile e per nessuna ragione è consentito che i fondi della Società e la relativa movimentazione possano non essere registrati documentalmente.

3. **Principio del controllo** – “*Documentazione dell’attività di controllo*”. In ossequio a tale principio, tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse finanziarie devono essere soggette ad un sistema di controllo, esercitato dall’OdV, idoneo a documentare – ad esempio attraverso la redazione di report o verbali – lo svolgimento di verifiche e/o attività di supervisione.

10.1 PIANIFICAZIONE, BUDGET, REPORTING E CONTROLLO DI GESTIONE

Il sistema di pianificazione, budget e controllo di gestione costituisce un elemento qualificante della *governance* di Monzese.

Il sistema si articola nelle seguenti fasi essenziali:

- definizione e condivisione, in coerenza con la pianificazione pluriennale, degli obiettivi di budget;
- verifica periodica del rispetto delle assegnazioni budgetarie;
- misurazione periodica dei risultati raggiunti;
- analisi di redditività;
- analisi degli scostamenti e individuazione linee d’intervento.

11. IL CODICE ETICO

Unitamente all’attuazione dei contenuti del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del rischio di reato, la Società si è dotata di un Codice Etico, contenente i principi e i valori cui deve attenersi la popolazione aziendale complessivamente intesa e tutti i soggetti che intrattengono rapporti con essa, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza. In particolare, Monzese ha adottato un Codice Etico volto a dare attuazione alle politiche di etica ed integrità negli affari adottate dalla Società.

Nel curare l’osservanza dei principi valoriali fissati nel Codice, la Società persegue le seguenti finalità:

1. garantire la gestione equa, trasparente ed efficace delle transazioni commerciali, economiche e finanziarie;

2. evitare e prevenire il compimento di atti illeciti o irresponsabili, nonché di pratiche commerciali scorrette da parte di coloro che operano in nome e per conto della Società;
3. valorizzare e salvaguardare l'immagine e la reputazione dell'impresa, favorendo la creazione e il mantenimento di un clima di fiducia con i suoi portatori di interesse, interni ed esterni;
4. favorire una gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa, ispirata ai principi di efficacia e di efficienza, così da poter ottenere il miglior risultato in termini di output, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
5. dare concreta attuazione ai precetti espressi dalla Costituzione, dalle Leggi e dalla normativa di settore, con peculiare riferimento alla tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori.

La Società riconosce rilevanza giuridica ed efficacia obbligatoria ai principi etici ed agli standard comportamentali descritti nel Codice, anche in chiave di prevenzione dei reati d'impresa, con particolare riferimento ai reati presupposto di responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/2001.

L'organo competente a verificare la corretta attuazione del Codice tra tutti i Destinatari è l'OdV, che ne cura anche l'aggiornamento rispetto all'evoluzione normativa, al possibile mutamento della struttura organizzativa e gestionale della Società ed agli sviluppi economici, finanziari e commerciali dell'attività d'impresa. Ciascuna funzione aziendale è responsabile dell'applicazione del Codice Etico nell'ambito delle mansioni di propria competenza.

I Destinatari possono segnalare una presunta violazione del Codice stesso all'Organismo di Vigilanza, che provvederà a valutare la segnalazione impegnandosi ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. Le segnalazioni presentate in buona fede non potranno comportare ripercussioni negative ai danni del segnalante, anche nel caso in cui le stesse dovessero risultare infondate.

12. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

12.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO INTERNO DI VIGILANZA - NOMINA E REVOCA

In base alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le Linee Guida di Confindustria, suggeriscono che si tratti di un organo della società diverso dall'Amministratore Unico, caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione. Tale autonomia presuppone che l'OdV riporti, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (l'Amministratore Unico) nonché mantenga un contatto continuo, se presenti, con il Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione dei conti. I componenti dell'OdV sono scelti tra i soggetti, anche esterni alla Società, qualificati ed esperti in ambito legale, di sistemi di controllo interno o di revisione contabile.

L'OdV viene nominato con delibera dell'Assemblea dei Soci.

All'OdV sono attribuite risorse finanziarie idonee allo svolgimento dell'attività di monitoraggio ad esso demandata.

12.2 LA NOMINA E LA REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E DEI SINGOLI COMPONENTI

L'incarico ha una validità di 3 esercizi, rinnovabili.

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV da parte dell'Assemblea dei Soci;
- rinuncia dei componenti dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'Assemblea dei Soci.

La revoca dell'OdV può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:

- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

La revoca per giusta causa è disposta con delibera dell'Assemblea dei Soci, previo parere dell'Amministratore Unico.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, l'Assemblea dei Soci nomina senza indugio il nuovo OdV.

Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'intero OdV, la cessazione dell'incarico di un singolo componente può avvenire:

- a seguito di revoca dell'incarico da parte dell'Assemblea dei Soci;
- a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'Assemblea dei Soci;
- la revoca del singolo componente dell'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, oltre le ipotesi sopra previste per l'intero Organismo, a titolo esemplificativo, anche le seguenti ipotesi:
 - ✓ il caso in cui il singolo componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
 - ✓ il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
 - ✓ il caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV, segnalata da alcuno dei membri.

In ogni caso, la revoca è disposta con delibera dell'Assemblea dei Soci, previo parere dell'Amministratore Unico.

In caso di cessazione di un singolo componente questi rimane in carica fino alla sostituzione a cui provvede senza indugio l'Assemblea dei Soci. Per la convocazione, la verbalizzazione delle riunioni e per tutte le regole concernenti la continuità d'azione, il funzionamento ed il dettaglio dei compiti operativi dell'Organismo di Vigilanza ivi non espressamente disciplinati si fa riferimento a quanto

previsto nel Regolamento di Funzionamento da adottarsi a cura dell'OdV nel rispetto delle norme e dei principi previsti nel Modello.

13. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO INTERNO DI VIGILANZA

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sulla effettiva diffusione nel contesto aziendale della conoscenza e comprensione del Modello predisposto;
- sull'efficacia ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all'OdV sono altresì affidati i compiti di:

- verificare nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione dei principi delineati nel Modello;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verificare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello;
- verificare la regolare tenuta di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello;
- adottare misure dirette a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso se stesso, dotandosi di specifici canali informativi "dedicati";
- proporre all'Assemblea dei Soci e all'Amministratore Unico eventuali modifiche o integrazioni del Modello in caso di mutamento delle condizioni aziendali e/o sopravvenute modifiche legislative;
- coordinarsi con i datori di lavoro e i responsabili del servizio di prevenzione per la definizione dei programmi di formazione per il personale in materia d'igiene e sicurezza del lavoro;
- coordinarsi con la funzione competente per la definizione delle modalità di formazione/informazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai Dipendenti, ai Collaboratori ed agli Organi Societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs 231/2001;

- predisporre e mantenere aggiornata la documentazione interna atta a diffondere la conoscenza e la comprensione del Modello, per poi monitorare la sua efficace attuazione;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- coordinarsi con il Management aziendale per valutare l'adozione di sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per la promozione del procedimento disciplinare e l'irrogazione delle eventuali sanzioni;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management:
 - ✓ sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati;
 - ✓ sulle operazioni straordinarie della Società;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- attivare e svolgere le necessarie verifiche interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate.

Ai fini dell'ottimale espletamento dei compiti anzidetti, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- emanare disposizioni tese a regolare l'attività dell'OdV, senza necessità di sottoporre le stesse all'approvazione dell'Amministratore Unico;
- accedere senza limitazioni ai documenti aziendali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- disporre che i destinatari della richiesta forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- avvalersi, nell'esercizio delle mansioni, dell'ausilio di tutte le funzioni aziendali, ovvero di consulenti esterni;

- segnalare all'organo di amministrazione le infrazioni al Modello riscontrate, fermi restando i poteri a questo spettanti in materia di irrogazione delle relative sanzioni.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare su funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di interventi per la modifica della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dipendenti, collaboratori, agenti, consulenti, partner, organi sociali, poteri che sono demandati agli organi societari (Amministratore Unico).

A tal fine, l'Amministratore Unico sarà adeguatamente informato in merito alla valutazione sulle performance professionali complessive e ad ogni intervento retributivo e/o organizzativo e/o disciplinare riguardante i componenti dell'OdV, verificandone al contempo la coerenza con le politiche e le dinamiche aziendali. L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello ed evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme d'indebita pressione a suo carico (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il reato od il tentativo di commissione del reato o la violazione del Modello).

Per poter esercitare pienamente le proprie funzioni, l'OdV dispone non solo di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ma anche di adeguate risorse finanziarie, sulla base di un preventivo annuale, approvato dall'Amministratore Unico della Società su proposta dell'OdV stesso che si vincola all'obbligo di rendicontazione annuale. In presenza di situazioni eccezionali od urgenti l'OdV può impegnare risorse eccedenti la propria autonomia di spesa, ma in tal caso deve darne immediata e dettagliata comunicazione all'Amministratore Unico.

13.1 LINEE DI RIPORTO DELL'ODV

L'OdV riporta direttamente all'Assemblea dei Soci ed all'Amministratore Unico.

Il reporting all'Assemblea dei Soci ed all'Amministratore Unico ha per oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla società, sia in termini di efficacia del Modello.

Almeno annualmente l'OdV predisporre per l'Assemblea dei Soci e per l'Amministratore Unico un rapporto scritto sull'attività svolta e sull'attuazione del Modello, indicando in particolare le anomalie rilevate, i controlli effettuati e l'esito degli stessi, gli interventi e gli adeguamenti posti in essere o di cui si è rilevata la necessità.

L'OdV dovrà segnalare con immediatezza e dopo aver raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie, quelle violazioni del Modello organizzativo accertate che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Ente.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti.

L'Assemblea dei Soci e l'Amministratore Unico hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni di volta in volta competenti in Monzese per i singoli profili specifici.

13.2 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE ED INFORMAZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti e di ogni destinatario del Modello, in merito ad eventi che potrebbero generare responsabilità di Monzese ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate anche tramite l'indirizzo e-mail odv@monzese.com. Alla casella di posta elettronica contrassegnata dal presente indirizzo accedono, con credenziali di autenticazione individuali, i soli membri dell'OdV.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione dell'avvenuta commissione, dei reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;
- ciascun destinatario del Modello ha facoltà di rivolgersi direttamente all'OdV. Le segnalazioni possono essere effettuate in forma orale o scritta, anche in via telematica.

In particolare:

- l'OdV valuta in autonomia le segnalazioni ricevute;
- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) e/o in malafede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente comunicate o trasmesse all'OdV:

- le modifiche apportate al sistema di deleghe/procure e funzioni;
- le variazioni dell'assetto societario;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, connessi al compimento di reati;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti per violazioni del Codice Etico, del Modello, o comunque legati alla violazione di regole di comportamento nell'ambito dei Processi Sensibili, alle eventuali sanzioni disciplinari e/o contrattuali irrogate a Dipendenti/Collaboratori, in conseguenza delle suddette violazioni, ovvero all'eventuale archiviazione o decadenza di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- sono specificamente formalizzati protocolli ad hoc per definire i flussi informativi (report) sull'andamento delle relative attività, oggetto di invio periodico all'OdV, da parte delle funzioni aziendali coinvolte.

13.3 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, report previsti dal Modello saranno conservati dall'OdV in un apposito data base (informatico o cartaceo) per tutta la durata della carica. Al termine della carica, l'OdV è tenuto a trasmettere tutta la documentazione archiviata all'OdV che gli succede. L'accesso al data base è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV.

14. I CANALI PER ESERCITARE IL WHISTLEBLOWING

All'interno di Monzese è possibile effettuare segnalazioni relative al compimento di illeciti 231 o alla violazione del presente Modello Organizzativo, in ottemperanza al dettato normativo dell'art.6 comma 2-bis lett. a) e b) del D.L.gs.231/2001, introdotto dalla Legge n. 179/2017.

Monzese adotta una policy per le segnalazioni, "Whistleblowing Policy", allo scopo di disciplinare le segnalazioni e la veicola, con un'attività informativa capillare (attraverso apposita circolare), ai destinatari della normativa, i.e. dirigenti, dipendenti e collaboratori. Finalità della policy è fornire indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela che vengono garantite da Monzese ai "whistleblowers".

Destinatario delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza, che riceve le segnalazioni attraverso i seguenti canali istituzionalizzati da Monzese:

- Indirizzo email dedicato odv@monzese.com
- Posta interna nella cassetta fisicamente dedicata alle segnalazioni OdV

15. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

15.1 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo ed impegno di Monzese garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse in azienda che a quelle di futuro inserimento, delle regole di condotta in esso contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

Il sistema d'informazione e formazione è supervisionato dall'OdV con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

Le misure formative/informative sono valide e applicabili a tutto il personale.

15.2 LA COMUNICAZIONE INIZIALE

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse Monzese in azienda al momento dell'adozione stessa.

Il Codice Etico ed il Modello sono consegnati ed illustrati alle nuove risorse.

Tali risorse saranno tenute a rilasciare all'azienda una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

15.3 LA FORMAZIONE

L'attività di formazione - finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, del Modello e del Codice Etico - è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, sono previsti livelli diversi d'informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

La formazione è garantita utilizzando uno dei seguenti strumenti:

- idonei corsi;
- pubblicazione sul sito internet aziendale del Modello e del Codice Etico;
- invio a mezzo posta elettronica di apposite comunicazioni nel caso di modifiche del Modello, del sistema di deleghe e procure, dell'assetto societario, o di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

L'attività di formazione sarà effettuata in due momenti:

- una formazione generale, che riguarda tutte le entità che collaborano con il personale della Società. Particolare attenzione sarà dedicata al sistema disciplinare in quanto al fine di disporre di un idoneo Modello è necessario stabilire una interrelazione tra sistema disciplinare e quello informativo-formativo;
- una formazione specifica rivolta esclusivamente al personale delle aree a rischio (Amministratore Unico, Managers, personale dipendente, collaboratori) diretta ad illustrare la mappatura dei rischi di irregolarità, definire le specifiche criticità di ogni area, illustrare le procedure di adeguamento adottate dalla Società per prevenire le irregolarità.

15.4 INFORMAZIONE A CONSULENTI E PARTNERS

Il Modello ed il Codice Etico devono essere portati a conoscenza dei Consulenti e dei Partners mediante la relativa pubblicazione sul sito internet aziendale.

Nella disciplina dei rapporti contrattuali con Consulenti e Partners, sarà utilizzata una clausola contrattuale a garanzia dell'impegno dei terzi al rispetto delle regole etiche di Monzese. La violazione di tali regole potrà dare atto alla risoluzione del contratto ex art. 1456 Cod. Civ..

16. SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

Monzese Srl, adotta – con separato Codice Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello – un sistema di sanzioni commisurate alle infrazioni e dotate di deterrenza, applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, al fine di

rendere efficiente l'azione di presidio dell'Organismo di Vigilanza e di garantire l'effettività del Modello stesso.

La Società non accetta nessun comportamento e/o omissione in violazione delle disposizioni del presente Modello, anche se compiuto nell'interesse e/o a vantaggio della Società.

Conseguentemente ogni atto posto in essere, nonostante le contrarie disposizioni del Modello, costituirà oggetto di intervento ai sensi del presente sistema, su impulso dell'Organismo di Vigilanza, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 Legge n. 300/70 (c.d. Statuto dei Lavoratori).

L'erogazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito della conclusione del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria allorché il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia ed a prescindere dalle conseguenze che eventuali comportamenti difformi possano comportare.

Le medesime sanzioni disciplinari sono applicate in relazione a comportamenti difformi dalle prescrizioni del presente Modello, anche se nessun procedimento ne sia derivato, ai sensi del Decreto, a carico della Società.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'applicazione delle sanzioni, i poteri già conferiti, nell'ambito delle rispettive competenze, ai singoli Organi/Direzioni aziendali restano immutati.

Per una descrizione più dettagliata delle infrazioni, sanzioni applicabili e procedimento di irrogazione si rinvia al Codice Disciplinare formalizzato in apposito e separato documento del presente Modello.

17. VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge in modo continuativo sulla effettività del Modello (e che si estrinseca nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il

Modello stesso), l'organismo periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale idoneità del Modello alla prevenzione dei Reati.

Tale attività si concretizza in una verifica sull'adeguatezza del Modello svolta dall'OdV nell'ottica di una attività di vigilanza continua sull'efficacia delle regole attuate.

È possibile compiere la verifica mediante attività di audit sui principali atti e processi societari relativamente alla conformità degli stessi e alle regole di cui al Modello.

Le verifiche sono condotte dall'OdV, ed il loro esito è oggetto di report all'Assemblea dei Soci ed all'Amministratore Unico. In particolare, in caso di esito negativo, l'OdV esporrà, nel proprio piano di lavoro relativo all'anno successivo, i miglioramenti da attuare.

All'OdV sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente quanto affidato.

È prevista l'eventuale modifica – aggiornamento del Modello quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

In tale ottica, l'Amministratore Unico è responsabile dell'aggiornamento del Modello e del relativo adeguamento in relazione al mutamento degli assetti organizzativi, dei processi operativi nonché alle risultanze dei controlli. L'Organismo di Vigilanza conserva in ogni caso precisi compiti e poteri in merito alla promozione del costante aggiornamento del Modello.

È inoltre compito dell'OdV promuovere l'aggiornamento del Modello in seguito al riscontro di carenze e/o lacune a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

[FINE DOCUMENTO]

* * * *

APPENDICE - DLGS 231/2001 - I REATI PRESUPPOSTO

I. Reati contro la Pubblica Amministrazione:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319-bis e 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 32 c.p.);
- peculato (art. 314 comma 1 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- abuso di ufficio (art. 323 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle comunità europee (art. 640 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986)

II. Delitti contro la fede pubblica:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

III. Delitti contro l'industria e il commercio:

- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 - ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

IV. Delitti di criminalità organizzata:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p
- associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.).

V. Reati societari:

- false comunicazioni sociali (art. 2621c.c.);
- fatti di lieve entità (art.2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto¹ (art. 2623 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione² (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art.2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (2635 bis c.c.)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- agiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

¹ L'articolo 2623 del codice civile, che disciplinava il falso in prospetto, è stato abrogato dall'art. 34, Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge di riforma del Risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF (art. 173-bis), ma non è richiamata nel presente art. 25-ter, d.lgs. 231/2001.

² L'articolo 2624 del codice civile, che disciplinava le falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, è stato abrogato dall'art. 37, co. 34, d. lgs.27 gennaio 2010, n. 39 (Testo unico della revisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto, ma non è richiamata nel presente art. 25-ter, d.lgs. 231/2001.

VI. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale;
- delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali;
- delitti previsti dall'art. 2 della Convenzione internazionale di New York 9 dicembre 1999.

VII. Delitti contro la personalità individuale:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);

- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater. bis c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art.602 c.p.)
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis)
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies)

VIII. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

IX. Reati di abusi di mercato:

- delitti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato ex art. 184, 185, 187-bis, 187-ter, 187-quinquies d. lgs. n. 58/98, come modificati con legge 18 aprile 2005 n. 62 nonché falso in prospetto di cui all'art. 173-bis d.lgs. n. 58 del 1998 (Legge Comunitaria 2004), che ha recepito la disciplina comunitaria sul "market abuse", estendendo espressamente i nuovi illeciti alle persone giuridiche (nuovo art. 25 sexies d.l.gs. 231/2001).

X. Reati transnazionali:

- intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del T.U. – D.P.R. n. 43 del 1973);
- associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. – D.P.R. n. 309 del 1990);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del d.lgs. 286 del 1998).

- XI. Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:
- omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, co. 2, c.p.);
 - lesioni colpose gravi o gravissime aggravate dalla violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, co. 3 c.p.).
- XII. Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:
- ricettazione (art. 648 c.p.);
 - riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - impiego di beni o denaro di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).
- XIII. Crimini informatici:
- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
 - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
- XIV. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941);
- reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941);
- riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, Presentazione comunicazione, Presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941);
- reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
 - ✓ abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
 - ✓ abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
 - ✓ introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
 - ✓ detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi

procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. *d*);

- ✓ ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. *e*);
 - ✓ introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. *f*);
 - ✓ fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. *f-bis*);
 - ✓ abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. *h*).
- reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:
 - ✓ riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. *a*);
 - ✓ immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. *a-bis*);
 - ✓ realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. *b*);
 - ✓ promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. *c*).

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

XV. Reati ambientali:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Inquinamento ambientale (art.452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art.452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art-452-octies c.p);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.).

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- inquinamento idrico (art. 137 co 2 e 3, co. 5 primo e secondo periodo, co. 11 e 13);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 co. 1 lettera a) e b), co.3 primo e secondo periodo, co. 5 e 6);
- bonifica dei siti (art. 257 co. 1 e 2);
- violazione degli obblighi di comunicazioni, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1);
- attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis co. 6, co. 7 secondo e terzo periodo, co. 8 primo e secondo periodo);
- inquinamento atmosferico (art. 279 co. 5).

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi:

- traffico non autorizzato di esemplari (art. 1 co. 1 e 2);
- incolumità esemplari (art. 2 co. 1 e 2);
- falsificazione certificati (art. 3-bis co.1);
- detenzione di esemplari (art.6 co. 4).

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:

- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 co.6).

Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi:

- inquinamento doloso (art. 8 co.1 e 2).

XVI. Reati di razzismo e xenofobia

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

XVI. Reati tributari previsti dal D.L. 124/2019 convertito con L. 157/2019 e dal D.Lgs. 14 luglio 2020 e d

- Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs 74/2000)

XVII. Contrabbando (DPR n. 43/1973)